

## DELLE RIUNIONI PUBBLICHE DEGLI ASSEMBRAMENTI IN LUOGHI PUBBLICI

I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico, devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore (<https://www.poliziadistato.it/statics/43/mod95.pdf>). E' considerata pubblica, una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirevi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata. (1) I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da Euro 103,00 a Euro 413,00. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola (2). Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo della riunione. I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da Euro 206,00 a Euro 413,00. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola. Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione. Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali. (art. 18, R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

- (1) La Corte Costituzionale con sentenza 27/58, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte relativa alle riunioni non tenute in luogo pubblico, in riferimento all'art. 17 della Costituzione.
- (2) La Corte Costituzionale con sentenza 90/70, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non limita la previsione punitiva a coloro che prendono la parola essendo a conoscenza dell'omissione di preavviso prevista dal primo comma. Con sentenza 11/79 ha altresì dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del presente comma, nella parte in cui prevede la incriminazione contravvenzionale di coloro che prendono la parola in riunione in luogo pubblico essendo a conoscenza della omissione di un preavviso previsto nel primo comma.

Insieme con l'avviso può essere richiesto il consenso scritto per l'occupazione temporanea del luogo pubblico o aperto al pubblico, da parte dell'autorità competente, o chi dispone del locale destinato alla riunione. E' vietato l'uso delle chiese e degli altri luoghi sacri per manifestazioni estranee al sentimento religioso o per scopi non attinenti al culto. (art. 20, R.D. 06 maggio 1940, n. 635)

## DELLE CERIMONIE RELIGIOSE FUORI DEI TEMPLI E DELLE PROCESSIONI ECCLESIASTICHE O CIVILI

Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili, nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore (<https://www.poliziadistato.it/statics/43/mod95.pdf>). Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a Euro 51,00 (1) (art. 25, R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

- (1) La Corte Costituzionale con sentenza 45/57, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della norma contenuta nel presente articolo, nella parte che implica l'obbligo del preavviso per le funzioni, cerimonie o pratiche religiosi in luoghi aperti al pubblico, in riferimento all'art. 17 della Costituzione.

Insieme con l'avviso, può essere richiesto il consenso scritto dell'autorità competente, per percorrere vie o piazze pubbliche ovvero aree pubbliche o aperte al pubblico (art. 30, R.D. 06 maggio 1940, n. 635)

## COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in un luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. (art. 17)

### CONTATTI QUESTURA ED INVIARE PER CONOSCENZA A CARABINIERI E POLIZIA LOCALE:

- [gab.quest.mi@pecps.poliziadistato.it](mailto:gab.quest.mi@pecps.poliziadistato.it)
- [urp.quest.mi@pecps.poliziadistato.it](mailto:urp.quest.mi@pecps.poliziadistato.it)
- [stmi121284@carabinieri.it](mailto:stmi121284@carabinieri.it)
- [poliziale.vapriodadda@legalmail.it](mailto:poliziale.vapriodadda@legalmail.it)